



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE E PROCEDURE
CONCORSUALI-

Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
– Piano del consumatore -

R.G. n. 39-1//2023

in persona del Giudice, dott.ssa Ambra Alvano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella procedura, ex artt. 67 e seg.ti del d.lgs.14/2019, n. 3/2022 ruolo procedimento unitario, proposta da [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Maria Caridi, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria alla Via Sant'Anna II Tronco, 18/1 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;

RICORRENTE

OGGETTO: Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso presentato dal ricorrente in epigrafe indicato;
rilevato che lo stesso può essere omologato per quanto di seguito si espone;



che dalla documentazione complessivamente depositata è possibile dunque evincere la prova della veridicità delle circostanze dedotte e che conseguentemente l'indebitamento è dipeso principalmente dalla necessità del ricorrente di far fronte alle cure primarie e all'assistenza dei propri familiari;

che anche l'aspetto delle spese relative all'immobile adibito a casa familiare devono ritenersi dimostrate ed il ricorrente ha documento che con i nuovi finanziamenti sono stati estinti i finanziamenti precedenti, come indicato in ricorso.

che deve dunque escludersi che il ricorrente abbia contratto debiti per esigenze voluttuarie o con colpa grave e può dunque affermarsi che fattori esterni non imputabili alla debitrice abbiano comportato il ricorso, nel breve periodo, ad un sempre crescente credito al consumo e che dunque non ricorra alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 69 CCI;

che le considerazioni che precedono rendono ultronea l'indagine condotta dall'istituto finanziatore sul **merito creditizio**;

che infine il ricorrente non ha in passato ottenuto il beneficio dell'esdebitazione.

che, in ordine a ciò che attiene al **contenuto della proposta**, il gestore ha dichiarato che l'unica fonte di reddito della famiglia [REDACTED], composta da marito, moglie (disoccupata) e figlio di anni 4, è lo stipendio mensile medio percepito dal sovraindebitato che allo stato è pari a €. 1.700,00 netti;

che le spese mensili necessarie al sostentamento personale e della sua famiglia sono pari mediamente ad € 985,66, mentre quelle annuali sono pari a €. 11.830,00;

che i debiti contratti ammontano ad €. 112.570,01 di cui €. 65.763,45 in privilegio a cui vanno aggiunti i compensi, in prededuzione, per l'OCC e per gli avvocati difensori, ammontanti rispettivamente ad €. 6.623,00 e ad €. 4.759,51;



che il ricorrente intende mettere a disposizione dei propri creditori l'ammontare mensile di €490,00 per una durata di 15 anni (circa 180) rate, secondo il seguente piano con il pagamento del 100% dei privilegiati e del 20 % dei chirografari;

che pertanto l'ammontare complessivo messo a disposizione è di € 82.991,00: le prime 24 rate (dal 05/06/2024 al 05/05/2026) andranno a coprire l'ammontare dei crediti in prededuzione pari ad €. 11.373,51 con un residuo pari ad €. 482,49 che andranno a soddisfare il debito successivo; Le successive 123 rate dalla nr. 25 alla nr. 147 (dal 05/06/2026 al 05/08/2036) andranno ad estinguere il debito con la BNL, ammontante ad oggi ad €. 60.556,85, con un residuo pari ad €. 687,64 che andranno a soddisfare il debito successivo; Le successive 4 rate dalla nr. 148 alla nr. 151 (dal 05/09/2036 al 05/12/2036) andranno ad estinguere i debiti con il Comune di Reggio Calabria e con la Regione Calabria ammontanti complessivamente ad €. 1.993,04, con un residuo pari ad €. 670,60 che andranno a soddisfare il debito successivo; Le successive 8 rate dalla nr. 152 alla 159 (dal 05/01/2037 al 05/08/2037) andranno ad estinguere, fra i creditori chirografari, il debito più oneroso ai sensi dell'art. 1193 c.c. ovvero quello con la Findomestic ammontante ad €. 4.322,73, con un residuo pari ad €. 299,87 che andranno a soddisfare il debito successivo; Le successive 6 rate dalla nr. 160 alla 165 (dal 05/09/2037 al 05/02/2038) andranno ad estinguere, fra i creditori chirografari, il debito Compass pari ad €. 3.121,37, con un residuo pari ad €. 142,50, che andranno a soddisfare il debito successivo; le ultime 3 rate dalla nr. 166 alla nr. 168 (dal 05/03/2038 al 05/05/2038) andranno ad estinguere, fra i creditori chirografari, le due partite debitorie relative all'Istituto Monte Dei Paschi di Siena pari complessivamente ad €. 1.350,30, con un residuo di €. 274,20 che estinguerà il debito di €. 273,10 nei confronti di Agos/Giove;

che, inoltre, per quanto concerne la posizione del creditore ipotecario, la proposta di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, risulta essere maggiormente **conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria** alla luce di quanto esposto dall'O.C.C;

che, più nello specifico, il ricorrente risulta titolare dei seguenti beni:

IMMOBILI:

.- Comproprietario superficiario per ½ con la moglie dell'immobile sito in Reggio Calabria, Villaggio Arghillà Sud, n. 5 foglio 3 cat. A3 particella 303 sub1, sub 93 e sub 94, adibito a residenza familiare di 130 mq;

.- Proprietario per 2/9 di un'abitazione di tipo rurale cat. A/6 sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Proprietario per 2/9 di un garage cat. C/6 sito nel Comune di Baucina (PA);



.- Proprietario per 2/9 di una cantina Cat. C/2a), sito nel Comune di Baucina (PA).

TERRENI:

.- Proprietario per 2/18 di un terreno di qualità SEMIN. ARB. sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Proprietario per 2/18 di un terreno di qualità SEMINATIVO sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Enfiteuta per 2/18 di un terreno di qualità PASCOLO sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Enfiteuta per 2/18 di un terreno di qualità SEMINATIVO sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Enfiteuta per 2/18 di un terreno di qualità SEMINATIVO sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Proprietario per 2/27 di un terreno di qualità SEMINATIVO sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Proprietario per 2/18 di un terreno di qualità SEMIN. ARB. sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Proprietario per 2/18 di un terreno di qualità SEMINATIVO sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Enfiteuta per 2/18 di un terreno di qualità INCOLTO PROD sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Proprietario per 2/9 di un terreno di qualità ULIVETO sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Proprietario per 2/9 di un terreno di qualità SEMIN. ARB. sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Proprietario per 2/9 di un terreno di qualità ULIVETO sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Proprietario per 2/9 di un terreno di qualità PASCOLO ARB. sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Proprietario per 2/18 di un terreno di qualità SEMIN. ARB. sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Proprietario per 2/18 di un terreno di qualità SEMIN. ARB. sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Enfiteuta per 2/18 di un terreno di qualità SEMINATIVO sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Proprietario per 2/18 di un terreno di qualità SEMIN. ARB. sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Enfiteuta per 2/27 di un terreno di qualità SEMINATIVO sito nel Comune di Baucina (PA);

.- Enfiteuta per 2/18 di un terreno di qualità ULIVETO sito nel Comune di Baucina (PA);



.- Proprietario per 2/18 di un terreno di qualità SEMINATIVO sito nel Comune di Bolognetta (PA);

.- Enfiteuta per 2/18 di un terreno di qualità SEMINATIVO sito nel Comune di Villafrati (PA);

.- Enfiteuta per 2/18 di un terreno di qualità SEMINATIVO sito nel Comune di Villafrati (PA);

.- Enfiteuta per 2/18 di un terreno di qualità ULIVETO sito nel Comune di Villafrati (PA).

Che dalla valutazione effettuata tramite l'Osservatorio del Mercato Immobiliare - Quotazioni immobiliari (OMI) dell'Agenzia delle Entrate risulta che il valore dei beni immobili, nella specie fabbricati, è di 82.226,11 mentre il valore delle quote di terreno è di € 2.548,10;

osservato sotto detto aspetto che la proposta di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, risulta essere maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che il possibile valore di realizzo in una procedura esecutiva immobiliare, al netto dei costi per spese di procedura e ipotizzando almeno 2 ribassi, sarebbe verosimilmente pari a circa € 42.000,00, importo questo inferiore a quello messo a disposizione dalla ricorrente nel piano e che, peraltro, trattandosi tendenzialmente di piccole quote di proprietà, la vendita è resa ancor più difficile e dispendiosa dalla verosimile necessità di procedere ad un giudizio di divisione che reca con sé anche tempi più lunghi di definizione;

che l'unico creditore che ha presentato contestazioni al piano è la COMPASS Banca s.p.a., creditore chirografario che, tuttavia, da una liquidazione dei beni potrebbe anche non ottenere nulla, al netto di quanto spettante al creditore ipotecario;

che infine, conformemente al disposto di cui all'art. 71, c.4, CCII, la liquidazione del compenso dell'OCC deve essere prevista solo dopo l'esecuzione del piano con un acconto iniziale del 50% da erogare nelle prime rate, nel rispetto della somma mensile dedicata al risanamento del debito;

che anche il profilo della durata non presenta ostacoli per l'omologa.

Che la S.C. ha più volte sottolineato che non è stato previsto dal legislatore un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi; né si rinvengono peraltro indicazioni chiarificatrici della questione nelle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). Tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore della procedura, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. Seconda chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento (Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n.



27544/2019, ma si v. anche in tal senso ex multis, Tribunale di Catania 27.04.2016;; Tribunale di Cuneo 03.03.2018; Tribunale di Livorno 8.11.2017; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14.02.2017; Tribunale di Napoli ordinanza 14.11.2017);

che tanto premesso, nel caso specifico si ritiene che il piano proposto rappresenti comunque un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire ai consumatori un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*;

che ricorrono, in conclusione, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano.

PQM

OMOLOGA il Piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 d.lgs. 14/2019, dal ricorrente [REDACTED] con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC, Dott. Pietro Cotroneo;

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti; Il divieto per i debitori di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato.

ATTRIBUISCE

al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. cit.;

DISPONE

Che il professionista nominato in luogo dell'OCC relazioni per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

Che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 70 primo ed ottavo comma del d.lgs. 14/2019, provveda a comunicare la presente sentenza, entro trenta giorni, a tutti i creditori;

che, sempre a cura dell'OCC, venga pubblicata la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria. In ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, la pubblicità della proposta e del piano deve essere eseguita



previo oscuramento di tutti i dati relativi a soggetti diversi da debitori e creditori, nonché di tutti i dati sensibili riguardanti l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 cc.i.i. comma 2 lett. a)

AVVERTE

Che, ai sensi dell'art. 72 CCI, l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

Dichiara chiusa la procedura

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 25.8.2024

Il Giudice del Sovraindebitamento
Dott.ssa Ambra Alvano

